



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 72 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 06 NOVEMBRE 2007.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI - SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI
CITAZIONE AD ISTANZA DEL SIG. CAPURSO GIOVANNI PER
RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO VERIFICATOSI IN
DATA 21.10.2006 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – CONFERIMENTO
INCARICO A LEGALE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 08 novembre 2007 al 23 novembre 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 25.05.2007, con prot. n. 64, è stato notificato a questo Ente l'atto di citazione in giudizio proposto – a cura dell'Avv. Sergio Panunzio – dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dal Sig. Capurso Giovanni contro il Comune di Molfetta;
- la citazione de qua è per l'udienza del 15.11.2007, per ivi sentire condannare l'Ente al ristoro dei danni fisici (quantificati in €15.375,60) subiti – come assunto - nel sinistro verificatosi il giorno 21.10.2006, alle ore 18,00 circa, quando l'istante, percorrendo a piedi la locale Via Madonna dei Martiri, giunto all'incrocio della detta Via con Via San Francesco d'Assisi, cadeva ponendo il piede sinistro in fallo su una parte del marciapiede divelta ed instabile, procurandosi l'asserito: "...trauma distorsivo del ginocchio sinistro...";
- Rilevato che, dalla esposizione dei fatti, l'azione risulta destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e non provata né nell'*an* né nel *quantum*;
- Ritenuto, per le motivazioni ut supra, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig., Capurso Giovanni al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere in giudizio avverso il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dalla Sig. Capurso Giovanni, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. n. 59226 del 06.11.2007 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Antonella Mastropasqua, da Molfetta,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di approvare la resistenza in giudizio avverso l'azione promossa dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dal Sig. Capurso Giovanni, costituendo il Comune di Molfetta presso il giudice adito dall'istante.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Antonella Mastropasqua, con studio in Molfetta, al Via V. Emanuele n. 28.
- 3) Di demandare al Sindaco e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di procedere ad erogare l'acconto di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali) in favore dell'Avvocato incaricato con successivo provvedimento.

**Il Dirigente f.f. Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**